



for the health & wealth of the land

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)
Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267
info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

Manuale legale e per claims Regenagri

Versione 2.0 – agosto 2025

Indice

Indice	2
Uso improprio dei claim.....	5
Cronologia delle modifiche	5
Registro degli aggiornamenti	6
I. Ambito di applicazione	7
II. Definizioni.....	8
III. Comunicazioni – Messaggi rivolti ai consumatori	11
1. Che cos'è Regenagri?	11
2. Cosa significa la certificazione Regenagri?	11
3. Comunicazioni – Certificazioni Regenagri	12
IV. Tipi di dichiarazioni e requisiti di conformità	18
VII. Claim di marketing generali.....	19
1. Definizione di Claim di marketing generali.....	19
2. Panoramica dei requisiti	19
3. Procedura di richiesta e approvazione	23
4. Affermazioni generali di marketing - esempi	24
VIII. Definizione dei claim di impegno	27
1. Definizione dei claim di impegno	27
2. Panoramica dei requisiti	27
3. Procedura di richiesta e approvazione	32
4. Esempi di messaggi e dichiarazioni	35
IX. Claim relativi ai prodotti.....	37
1. Definizioni dei Claim relativi ai prodotti	37
2. Panoramica dei requisiti	38
3. Procedura di richiesta e approvazione	43
4. Esempi di claim relativi ai prodotti.....	45
X. Richieste di risarcimento per danni da impatto	46
1. Definizione di dichiarazioni di impatto	46
2. Panoramica dei requisiti	46
3. Richiesta e approvazione	50

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

4.	Dichiarazione di impatto – esempi	53
XI.	Panoramica degli standard e del sistema di certificazione Regenagri	55
1.	Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) e relative disposizioni di Regenagri, nonché la Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa.	55
2.	Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche e relative disposizioni Regenagri	59
3.	Regolamento (UE) 2023/111 (EUDR) e relative disposizioni del Regenagri.....	64
	Riferimenti	66

Dichiarazione di non responsabilità e informazioni sul copyright.

Regenagri C.i.C. non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito al presente documento.

È responsabilità dell'utente rispettare tutte le leggi applicabili in materia di diritti d'autore. Senza limitare i diritti previsti dalla normativa sul diritto d'autore, le informazioni o il materiale contenuti nella presente pubblicazione possono essere riprodotti solo per uso personale e non commerciale.

Regenagri C.i.C. può essere titolare di brevetti, domande di brevetto, marchi, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in un accordo di licenza scritto da parte di Regenagri C.i.C., la messa a disposizione del presente documento da parte nostra non conferisce all'utente alcuna licenza su tali brevetti, marchi, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale.

© 2025 Regenagri C.i.C.

Tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi distribuzione o riproduzione della presente pubblicazione, integrale o parziale, senza l'espressa autorizzazione di Regenagri C.i.C.

Uso improprio dei claim

Le organizzazioni possono fare affermazioni relative a Regenagri solo se in possesso di un valido contratto di licenza con Regenagri C.i.C.; tali affermazioni devono essere formulate in conformità ai termini del contratto di licenza.

Regenagri C.i.C. può sospendere temporaneamente il contratto di licenza con effetto immediato mentre è in corso un'indagine su un sospetto di violazione dei termini del contratto o degli standard e dei principi di Regenagri®.

In caso di uso improprio o di sospetto uso improprio dei claim relativi a Regenagri, le organizzazioni licenziatricie riceveranno una richiesta scritta di chiarimenti accompagnata da una notifica della sospensione temporanea della licenza. L'organizzazione licenziataria ha due settimane di tempo dalla data della notifica per confermare la ricezione e fornire a Regenagri C.i.C. i chiarimenti richiesti. La sospensione temporanea rimarrà in vigore per un periodo massimo di un mese dopo che l'organizzazione licenziataria avrà fornito i chiarimenti. Se l'uso improprio viene confermato, la sospensione temporanea viene prorogata per altri tre mesi, durante i quali l'organizzazione licenziataria dovrà fornire a Regenagri C.i.C. la conferma delle misure correttive e preventive adottate. Regenagri C.i.C. esaminerà tali azioni correttive e preventive e confermerà per iscritto all'organizzazione licenziataria se la licenza viene ripristinata o revocata.

Cronologia delle modifiche

Versione 1.0 - agosto 2024

Versione 2.0 – agosto 2025

Registro degli aggiornamenti

Aggiornamento	Data di aggiornamento	Data di entrata in vigore
Riorganizzazione Aggiunta formulazione esemplificativa Chiarimenti	agosto 2025	30 gennaio 2026

I. Ambito di applicazione

Il presente manuale fornisce alle organizzazioni autorizzate linee guida dettagliate su come formulare comunicazioni o dichiarazioni relative a Regenagri e ai materiali certificati Regenagri. Il suo scopo è garantire la conformità alle normative UE pertinenti e agli standard Regenagri, al fine di mantenere trasparenza, integrità e affidabilità nelle dichiarazioni di marketing e relative ai prodotti.

Le norme e le indicazioni contenute nel presente documento sono volte a salvaguardare la reputazione di Regenagri e la credibilità del logo, delle etichette e delle dichiarazioni Regenagri, nonché ad aiutare le organizzazioni ad attuare tali norme.

Le organizzazioni che intendono utilizzare il logo Regenagri e fare dichiarazioni relative ai materiali certificati Regenagri devono aver stipulato un contratto di licenza con Regenagri e disporre di una certificazione Regenagri attiva.

Le organizzazioni che intendono rilasciare dichiarazioni relative ai contenuti Regenagri devono stipulare un accordo di licenza con Regenagri.

Le organizzazioni che intendono avanzare claim relativi all'impatto devono stipulare un accordo di licenza con Regenagri e rispettare lo standard Regenagri Insetting .

I titolari di marchi e i rivenditori che non sono certificati ma desiderano fare dichiarazioni relative al contenuto Regenagri o ai materiali certificati Regenagri devono stipulare un accordo di licenza con Regenagri e soddisfare i termini e i requisiti applicabili.

Le dichiarazioni saranno considerate “autorizzate” se rispettano tutte le norme pertinenti descritte nel presente documento, insieme ai Requisiti per le Dichiarazioni Regenagri, ai Criteri Standard Regenagri, allo Standard sul Contenuto Regenagri (CS) e agli standard specifici per prodotto Regenagri applicabili. Qualsiasi dichiarazione Regenagri che non rispetti le linee guida contenute nel presente documento e nei documenti sopra elencati sarà considerata “non autorizzata”. Regenagri si riserva il diritto di rendere pubblici eventuali casi di comunicazione non autorizzata, di richiedere all'organizzazione responsabile di conformarsi alle presenti regole, di porre rimedio alla situazione e/o di intraprendere azioni legali nei confronti di qualsiasi organizzazione che utilizzi dichiarazioni “non autorizzate”. Regenagri si riserva il diritto di introdurre o modificare una procedura formale di approvazione delle dichiarazioni qualora lo ritenga necessario.

II. Definizioni

Audit – Una valutazione indipendente della conformità ai requisiti dello standard di certificazione della Catena di Custodia (CoC) di Regenagri, effettuata nell’ambito del processo di certificazione.

Titolare del marchio – Una persona fisica e/o giuridica che possiede o concede in licenza un marchio o che in altro modo detiene i diritti per commercializzare un prodotto con tale marchio.

Organismo di certificazione (CB) – Un organismo indipendente accreditato da un ente di accreditamento per conto di Regenagri al fine di condurre audit di certificazione in base ai requisiti dello standard di certificazione della Catena di Custodia (CoC) di Regenagri.

Comunicazioni / Messaggi rivolti ai consumatori – Qualsiasi dichiarazione, messaggio o contenuto rivolto ai consumatori o alle parti interessate riguardante Regenagri, il suo programma, i prodotti certificati o i risultati ottenuti in termini di impatto. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, etichette sulle confezioni, siti web, materiali di marketing, post sui social media, relazioni e contenuti promozionali.

Dichiarazione - Qualsiasi comunicazione (ad esempio su confezione, sito web, documenti di vendita, scheda tecnica del prodotto e rapporto ACOP) in qualsiasi formato relativa alla presenza di prodotti certificati Regenagri rivolta a qualsiasi gruppo di parti interessate.

Cliente – Un’organizzazione il cui sistema è oggetto di verifica ai fini della certificazione.

Consumatore – Si riferisce a una persona fisica o giuridica che acquista e utilizza prodotti destinati all’uso diretto senza alcuna ulteriore rivendita o trasformazione.

Distributori – Soggetti che partecipano alla catena di approvvigionamento dei prodotti certificati Regenagri, che ne acquisiscono la proprietà legale e li vendono alla propria clientela, ma che in nessuna fase gestiscono fisicamente, immagazzinano, disimballano, reimballano o rietichettano tali prodotti. I distributori non movimentano fisicamente i prodotti e, pertanto, potrebbero non necessitare di una certificazione CoC. I distributori che non rientrano in questa definizione devono essere in possesso di una certificazione CoC. Ad esempio, gli esportatori di prodotti sfusi da un terminal portuale o altri venditori di prodotti sfusi (non confezionati) sono tenuti a ottenere la certificazione CoC di Regenagri.

Prodotto finale - Un prodotto pronto per la vendita, non destinato a ulteriori trasformazioni e destinato al consumo.

Titolare legale – La persona fisica o giuridica che detiene la proprietà legale dei prodotti fisici.

Accordo di licenza – Accordo formale tra Regenagri e un'organizzazione che concede i diritti di utilizzo delle dichiarazioni, dei marchi e dei riferimenti ai prodotti certificati da Regenagri, subordinatamente al rispetto degli standard e delle procedure di Regenagri.

Movimentazione fisica - Attività che possono includere la ricezione, lo stoccaggio e la spedizione, oppure quelle in cui un prodotto subisce una trasformazione fisica, un riconfezionamento o una rietichettatura.

Rivenditore – Un'azienda o una persona che vende prodotti finiti al consumatore, a differenza di un grossista o fornitore, che normalmente vende i propri prodotti ad altre aziende. I rivenditori di prodotti finali, nei casi in cui non avvenga alcuna ulteriore modifica, potrebbero non necessitare della certificazione CoC di Regenagri.

Agricoltura rigenerativa – Pratiche agricole che ripristinano la salute del suolo, migliorano la biodiversità, riducono le emissioni di gas serra, conservano l'acqua e rafforzano la resilienza degli ecosistemi, in linea con i principi e gli standard del programma Regenagri

Prodotto certificato Regenagri – Un prodotto che è stato verificato e certificato nell'ambito del programma Regenagri come conforme a tutti gli standard, le procedure e i requisiti di verifica dell'impatto pertinenti.

Rigenera il terreno – inteso come processo volto a migliorare la salute del suolo, ridurre le emissioni e potenziare la biodiversità.

Certificato di ambito (SC) – È un documento ufficiale rilasciato da un Organismo di Certificazione (CB) accreditato a un'organizzazione che ha dimostrato la conformità agli standard di certificazione pertinenti. L'SC delinea l'ambito della certificazione, inclusi i Prodotti Certificati, le Fasi di Produzione, i Dettagli della Struttura, gli Standard di Certificazione e il Periodo di Validità

Ambito di certificazione – Le attività coperte dalla certificazione della catena di approvvigionamento dell'organizzazione.

Sito – Un luogo con confini geografici in cui possono essere svolte attività definite sotto il controllo di un'organizzazione.

Fornitore (o venditore) – L'entità commerciale precedente nella catena di approvvigionamento; l'acquirente (o cliente) è l'entità commerciale successiva nella catena di approvvigionamento.

Catena di approvvigionamento - La serie di processi o fasi attraverso cui le materie prime agricole passano dal produttore primario fino al produttore del prodotto finale (ad esempio, raccolta, macinazione, stoccaggio, trasporto, produzione, prodotto finale , ecc.).

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

Sistemi di certificazione della catena di custodia – Documento che definisce i requisiti minimi di una metodologia coerente per consentire la certificazione in base ai requisiti dello standard di certificazione Regenagri CoC, al fine di permettere a tutti gli organismi di certificazione di operare in modo coerente e controllato.

Certificato di transazione (TC) – Conferma che i prodotti venduti o spediti sono certificati e soddisfano i requisiti dello standard Regenagri Content e dello standard Regenagri Chain of Custody applicabile, e che provengono da una fonte certificata.

Operatore commerciale – Un partecipante alla catena di approvvigionamento dei prodotti certificati Regenagri che acquisisce la proprietà legale dei prodotti e/o acquista e vende contratti a termine senza movimentare fisicamente i prodotti.

Magazzino – Struttura utilizzata per lo stoccaggio di merci e prodotti. Svolge diverse funzioni chiave, tra cui lo stoccaggio, la distribuzione, la gestione dell'inventario, la movimentazione e l'imballaggio, nonché il supporto logistico, ecc.

Grossista – Persona o azienda che acquista grandi quantità di prodotti finiti da vari produttori o fornitori, li immagazzina e li rivende ai dettaglianti senza apportare ulteriori modifiche. I grossisti di prodotti finiti, qualora non vengano apportate ulteriori modifiche, potrebbero non necessitare della certificazione CoC.

III. Comunicazioni – Messaggi rivolti ai consumatori

Questa sezione ha lo scopo di fornire indicazioni ed esempi di comunicazioni rivolte ai consumatori relative a Regenagri. Tali comunicazioni possono riguardare sia il prodotto che l'organizzazione.

Le comunicazioni relative a Regenagri includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Comunicazioni volte a spiegare il programma Regenagri
- Promozioni volte a favorire l'adozione del programma
- Iniziative volte a promuovere la certificazione dei prodotti e delle organizzazioni
- Comunicazioni relative all'impatto ottenuto grazie all'adozione di Regenagri
- Comunicazioni sui benefici derivanti dalla certificazione Regenagri

Le sezioni seguenti illustreranno in che modo gli standard, le procedure e i sistemi Regenagri soddisfano i requisiti delle leggi applicabili.

1. Che cos'è Regenagri?

Regenagri® è un quadro globale di agricoltura rigenerativa volto a garantire la salute del territorio e il benessere di chi vi vive.

Supporta le aziende agricole e le organizzazioni nella transizione verso sistemi agricoli olistici che migliorano la salute del suolo, favoriscono la biodiversità, riducono l'impronta di carbonio e rafforzano la resilienza climatica.

Regenagri® fornisce standard e strumenti digitali per verificare e certificare l'impatto dell'agricoltura rigenerativa, nonché per garantire l'integrità dei prodotti certificati Regenagri, dalle aziende agricole ai prodotti finiti.

Nel sostenere l'agricoltura rigenerativa, speriamo di contribuire alla rigenerazione del nostro territorio e di garantire in modo sostenibile il futuro dei prodotti agricoli e delle loro filiere.

2. Cosa significa la certificazione Regenagri?

La certificazione è una conferma della conformità a un determinato programma di certificazione.

Il programma di certificazione è un insieme di standard, procedure e relativi requisiti di sistema.

La certificazione Regenagri attesta che l'organizzazione e/o i suoi prodotti sono conformi ai requisiti del programma Regenagri. La certificazione Regenagri viene rilasciata al termine di un processo di audit e verifica condotto da organismi di certificazione terzi accreditati. Gli organismi di certificazione accreditati da sono accreditati secondo le norme applicabili all'ambito dei servizi che forniscono (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ISO 17065, ISO 14064, ISO 14065). Nell'ambito dell'accreditamento, gli organismi di certificazione devono aver implementato un solido sistema di gestione, che includa processi

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

per gli audit interni, le azioni correttive, i riesami della direzione e il miglioramento continuo. Ciò garantisce la conformità a norme quali la ISO/IEC 17021. Di conseguenza, l'ente di certificazione deve evitare e gestire efficacemente eventuali rischi di conflitto di interessi e garantire la credibilità dei servizi di certificazione. Gli enti di certificazione devono disporre di processi per gestire la competenza del proprio personale, inclusi i verificatori e i responsabili delle decisioni. Data la natura sensibile dei dati trattati, inclusi i rapporti di verifica e la documentazione organizzativa, gli enti di certificazione devono disporre di solide misure di sicurezza delle informazioni. Deve essere predisposto un meccanismo formale per la gestione e la risoluzione dei claim e dei ricorsi da parte dei clienti o di altre parti. Tale sistema garantisce trasparenza ed equità. È inoltre richiesto un sistema di gestione dei rischi che preveda l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi associati alle attività di certificazione, assicurando che l'organismo di certificazione possa operare in modo efficace senza compromettere l'integrità del processo di certificazione. È comunque necessario un sistema di gestione degli audit per gestire le informazioni sui clienti, gli ambiti di certificazione, la pianificazione degli audit e lo stato della certificazione.

Le dichiarazioni di certificazione vengono rilasciate per confermare e comunicare che l'organizzazione e i suoi prodotti sono conformi agli standard Regenagri, per l'ambito definito nell'ambito della certificazione.

L'ambito di certificazione definisce i dettagli dell'organizzazione, dei suoi impianti e dei prodotti che sono stati valutati.

3. Comunicazioni – Certificazioni Regenagri

Regenagri® è un programma globale di agricoltura rigenerativa che promuove la transizione verso l'agricoltura rigenerativa. Aiuta gli agricoltori a migliorare la salute del suolo, proteggere la biodiversità, ridurre le emissioni di carbonio e rafforzare la resilienza climatica.

Gli standard Regenagri® certificano l'impatto ambientale positivo delle aziende agricole e garantiscono l'integrità dei prodotti certificati Regenagri, dall'azienda agricola al prodotto finito. Questi standard forniscono una serie chiara di criteri sia per le aziende agricole che per le catene di approvvigionamento, guidando le pratiche sostenibili in ogni fase del processo.

Certificazione delle aziende agricole:

- Le aziende agricole vengono certificate in base all'attuazione di pratiche rigenerative e a miglioramenti misurabili nella salute del suolo (ad esempio, aumento della materia organica e dell'attività microbica), nella biodiversità (ad esempio, habitat della fauna selvatica e popolazioni di impollinatori), nella riduzione dell'impronta di carbonio (ad esempio, minori emissioni di gas serra) e nell'uso efficiente di acqua ed energia.
- La certificazione viene concessa dopo un rigoroso audit condotto da un ente terzo, che verifica i dati e garantisce la conformità agli standard Regenagri.
- La certificazione segue un modello di miglioramento continuo: per mantenere la certificazione, le aziende agricole devono dimostrare progressi costanti in questi ambiti.

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

Certificazione della catena di approvvigionamento:

- Le catene di approvvigionamento sono certificate secondo un modello di Catena di Custodia (CoC), che garantisce la verifica di ogni azienda, processo e spedizione di materiali.
- Questa certificazione garantisce che i prodotti provengano da aziende agricole certificate Regenagri e che le aziende attuino sistemi di due diligence in linea sia con gli standard Regenagri sia con i requisiti normativi.
- Solo quando tutte le fasi della filiera soddisfano tali standard, al prodotto finito viene concessa la certificazione Regenagri.

3.1 Vantaggi e risultati delle aziende agricole e dei prodotti certificati Regenagri.

- **Gas serra (GHG) e sequestro del carbonio** (carbonio nel suolo e carbonio nella biomassa): la certificazione Regenagri delle aziende agricole conferma che queste stanno attuando sistemi di agricoltura rigenerativa (secondo i criteri standard Regenagri) e che nel corso della certificazione si ottengono risultati positivi.
- **Biodiversità**: il processo di certificazione Regenagri richiede alle organizzazioni di disporre di un piano di sviluppo della biodiversità, di attuarlo e di documentare i risultati osservati.
- **Acqua**: riduzione del consumo idrico e tutela della qualità dell'acqua
- **Energia**: migliore gestione delle risorse, transizione verso / aumento dell'uso di fonti energetiche sostenibili.

Cosa comporta l'agricoltura rigenerativa per un coltivatore di caffè?

- **Riduzione degli input sintetici**: l'agricoltura rigenerativa riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e pesticidi sintetici, affidandosi invece al compost organico, al controllo naturale dei parassiti e ad altre soluzioni basate sulla natura.
- **Salute, fertilità e struttura del suolo**: pone l'accento sulla creazione di suoli sani attraverso colture di copertura, compostaggio e lavorazione ridotta del terreno.
- **Biodiversità ed ecosistema**: integra diverse specie vegetali e sistemi agroforestali, favorendo un ecosistema equilibrato che potenzia il controllo naturale dei parassiti, l'impollinazione e la biodiversità del suolo.
- **Conservazione e gestione dell'acqua**: utilizza tecniche come la pacciamatura, la coltivazione a curve di livello e gli alberi da ombra per trattenere l'umidità del suolo, ridurre l'erosione e diminuire la necessità di irrigazione.
- **Sequestro del carbonio**: incoraggia pratiche quali la piantumazione di alberi e il mantenimento di una copertura del suolo permanente, che contribuiscono a sequestrare il carbonio nel suolo e nella vegetazione.
- **Gestione naturale dei parassiti e delle malattie**: promuove l'uso di metodi biologici di controllo dei parassiti, come l'introduzione di insetti o batteri utili e la creazione di un habitat che riduca naturalmente le popolazioni di parassiti, diminuendo la dipendenza dai pesticidi sintetici.

Quali sono i vantaggi dell'agricoltura rigenerativa?

- **Rese e qualità del raccolto:** l'agricoltura rigenerativa migliora la salute del suolo e delle piante, portando a chicchi di caffè di qualità superiore. Suoli ed ecosistemi più sani garantiscono rese più costanti.
- **Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici:** promuovendo la biodiversità, riducendo l'uso di i sintetici e aumentando il sequestro del carbonio, questo approccio contribuisce a proteggere gli ecosistemi locali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- **Maggiore resilienza delle aziende agricole:** suoli più sani, un ciclo idrologico più efficiente ed ecosistemi diversificati rendono le aziende agricole più resilienti agli eventi meteorologici estremi, ai parassiti e alle malattie.
- **Riduzione dei costi e aumento della redditività:** riduzione dei costi per fertilizzanti e pesticidi sintetici, con la possibilità di guadagnare di più grazie a rese più elevate e a prezzi più vantaggiosi per il caffè coltivato con metodi rigenerativi.
- **Accesso a nuovi mercati:** gli agricoltori possono attingere alla crescente domanda dei consumatori di caffè sostenibile e prodotto in modo etico, il che può portare a prezzi di mercato più elevati.

Reazione degli agricoltori: hanno adottato approcci di agricoltura rigenerativa?

- Gli agricoltori hanno accolto con favore il programma Regenagri. Conoscono in prima persona i benefici (sopra indicati) dell'agricoltura rigenerativa e confidano nel fatto che il programma Regenagri consenta loro di sviluppare un piano di miglioramento a lungo termine basato sul proprio contesto. Riconoscono inoltre il valore aggiunto derivante dalla fornitura di caffè prodotto con metodi rigenerativi.
- L'adozione del programma Regenagri offre inoltre alle aziende agricole l'opportunità di accedere a mercati migliori e a collaborazioni più solide.

3.2 Esempi di messaggi sui benefici:

- *Adottiamo Regenagri / acquistiamo caffè certificato Regenagri perché proviene da un'agricoltura che migliora la salute del suolo, salvaguarda l'acqua, valorizza la biodiversità e migliora le condizioni di vita delle comunità.*
- *Adottando la certificazione Regenagri rigeneriamo il suolo, salvaguardiamo le risorse idriche, valorizziamo la biodiversità e miglioriamo le condizioni di vita delle comunità.*

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

- Questo prodotto è coltivato utilizzando metodi agricoli rigenerativi che migliorano la salute del suolo, riducono le emissioni di gas serra, migliorano la qualità dell'acqua e rigenerano il territorio.
- L'agricoltura rigenerativa del caffè adotta pratiche volte ad aumentare la biodiversità, proteggere le risorse idriche, preservare la salute del suolo e rafforzare la resilienza dei sistemi agricoli.

3.3 Esempio di comunicazione dell'impatto:

- Impronta di carbonio derivante dalla produzione: *«Il caffè certificato Regenagri è stato prodotto con una riduzione media annua delle emissioni di gas serra pari a 5,34 tonnellate di CO₂Eq per ettaro e 1,99 tonnellate di CO₂Eq per tonnellata di caffè. La riduzione media annua totale delle emissioni di gas serra associata al caffè certificato in Brasile/[nome della regione] è pari a 242.089 tonnellate di CO₂Eq (equivalenti a 242.089 carbon insetting units).»*
- Riduzione del consumo idrico: *«Il caffè certificato Regenagri in Brasile/[nome della regione] è stato prodotto con una riduzione media del consumo idrico pari a 95.410 litri/ha, equivalente a 43.368 litri per tonnellata di caffè.»*
- *“Il caffè certificato Regenagri è stato prodotto con pratiche che riducono le emissioni di gas serra, migliorando la qualità del suolo e riducendo l'uso di input sintetici esterni”.*
- *«La coltivazione del cotone certificato Regenagri genera circa la metà delle emissioni di gas serra rispetto al cotone prodotto in modo convenzionale. I benefici dell'agricoltura rigenerativa sono il sequestro del carbonio, rese sicure, prodotti di alta qualità, resilienza climatica, maggiore redditività delle aziende agricole, miglioramento della biodiversità e sostentamento degli agricoltori».*
- *“Il cotone certificato Regenagri® in Brasile è stato coltivato senza irrigazione, con maggiore efficienza e utilizzando il 48% in meno di sostanze chimiche rispetto al cotone convenzionale.”*
- Perché l'agricoltura rigenerativa è importante? *“Garantisce un aumento della materia organica nel suolo, promuove la biodiversità e migliora la gestione dell'acqua e dell'energia. Questo approccio non solo riduce il nostro impatto ambientale, ma favorisce anche ecosistemi sani in grado di prosperare per le generazioni future.”*

3.4 Commercializzazione dei prodotti

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

- Il prodotto «Caffè [Marchio]» è ottenuto al 100% con metodi di agricoltura rigenerativa.
- “Caffè [del marchio]” è prodotto attraverso pratiche agricole innovative certificate Regenagri.

IV. Tipi di dichiarazioni e requisiti di conformità

Un'organizzazione che intenda utilizzare dichiarazioni relative a Regenagri deve essere in possesso di un Accordo di Licenza attivo con Regenagri ed essere conforme a tutti i requisiti applicabili stabiliti dagli standard e dalle procedure di Regenagri (come indicato di seguito).

Gli accordi di licenza Regenagri stabiliscono linee guida e regolamenti per le organizzazioni che intendono utilizzare dichiarazioni relative a Regenagri. Ciò include la definizione dei diritti e delle autorizzazioni concessi a tali organizzazioni, nonché la definizione dei requisiti per il monitoraggio e il controllo dell'utilizzo di tali diritti e dichiarazioni.

Gli accordi di licenza Regenagri garantiscono che le organizzazioni rispettino standard e prassi specifici quando utilizzano dichiarazioni relative a Regenagri, contribuendo a mantenere l'integrità degli standard Regenagri e della normativa europea applicabile.

VII. Claim di marketing generali

1. Definizione di Claim di marketing generali

I claim di marketing generali sono affermazioni rilasciate da un'organizzazione autorizzata (l'organizzazione deve essere titolare di un accordo di licenza attivo con Regenagri relativo ai propri impegni e alle proprie ambizioni in materia di agricoltura rigenerativa, in conformità con i termini dell'Accordo di Licenza di Regenagri). Tali claim comunicano informazioni sul programma Regenagri e dimostrano l'impegno dell'organizzazione nell'adozione di pratiche agricole rigenerative. I claim di marketing generali relativi a un prodotto certificato sono considerati claim non legati al prodotto e devono essere rispettati i requisiti relativi alle dichiarazioni sul prodotto. I claim di marketing generali che non fanno riferimento all'impatto, alla certificazione del prodotto o agli obiettivi di impegno possono essere approvate direttamente da Regenagri senza la verifica da parte di un Organismo di Certificazione (CB).

I claim di marketing generali che includono elementi relativi all'impatto devono essere conformi alle «Dichiarazioni di impatto» ed essere verificate da un Organismo di Certificazione approvato da Regenagri prima dell'uso pubblico. Le organizzazioni devono fornire una documentazione chiara e rivolta ai consumatori che includa l'ambito di applicazione, il periodo di validità e le fonti dei dati. Tutte le dichiarazioni dovrebbero sottolineare il miglioramento continuo piuttosto che suggerire che la certificazione completi il lavoro.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 4, 5 e 10: le dichiarazioni devono essere verificabili e comprovate da prove.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: garantire che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole.

2. Panoramica dei requisiti

2.1 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Un'organizzazione che intenda formulare dichiarazioni di marketing generali deve essere in possesso di un contratto di licenza attivo con Regenagri.

Riferimento alla legislazione UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10 - Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: garantire che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.

2.2 Requisiti relativi alle dichiarazioni Regenagri - Dimostrare l'impegno ad adottare pratiche agricole rigenerative in conformità con gli standard Regenagri. Le dichiarazioni devono essere specifiche e dettagliate per evitare ambiguità. Tali dichiarazioni possono essere riportate su una vasta gamma di materiali, inclusi siti web, materiali di marketing e rapporti di sostenibilità.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e fuorvianti.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 4 e 5: Le dichiarazioni devono essere verificabili e comprovate da elementi di prova.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: Requisiti in materia di pubblicità ingannevole.

2.3 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Richiesta e approvazione della dichiarazione da parte di Regenagri prima dell'uso.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Elenco dei prodotti vietati.
- 2.4. Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni** - Le organizzazioni devono notificare per iscritto a Regenagri eventuali modifiche alle proprie dichiarazioni prima del loro utilizzo pubblico. Le dichiarazioni devono essere rivalutate e riapprovate da un organismo di certificazione (CB) approvato da Regenagri almeno ogni 3 anni.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.

2.4 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Utilizzo delle dichiarazioni generali di commercializzazione approvate esattamente come presentate

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole.

2.6. Requisiti relativi alle dichiarazioni di Regenagri - Non è consentito l'uso di termini generici quali "eco-compatibile", "verde" o "biodegradabile" se non supportati da dati misurabili e verificati. Sono vietate le dichiarazioni climatiche basate su compensazioni se fondate su azioni al di fuori della catena del valore del prodotto. Non sono ammesse dichiarazioni relative all'intero prodotto o all'intera attività aziendale qualora solo una parte dell'operatività sia certificata.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 4 e 5: Le dichiarazioni devono essere verificabili e comprovate da elementi di prova.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: Un monitoraggio regolare garantisce la conformità continua alla direttiva per prevenire dichiarazioni ingannevoli; 4: Requisiti in materia di pubblicità ingannevole.

2.7. Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni Tutte le prove a sostegno dei claim di marketing generali devono essere conservate dall'organizzazione per un periodo minimo di 5 anni.

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: Il monitoraggio regolare garantisce il rispetto costante della direttiva al fine di prevenire affermazioni ingannevoli.

3. Procedura di richiesta e approvazione

3.1 Richiesta di approvazione delle Claim di marketing generali

Un'organizzazione che intenda formulare affermazioni di marketing generali deve presentare la propria richiesta, corredata di registrazioni e documentazione di supporto, indicando l'esatta affermazione che l'organizzazione intende formulare, compresi i file grafici, a Regenagri. La domanda deve includere prove sufficienti a dimostrare che l'affermazione è conforme alla legislazione UE applicabile, compresa la Direttiva (UE) 2024/825, la proposta di direttiva sulle affermazioni ecologiche. L'organizzazione dovrà inoltre specificare chiaramente come e dove saranno presentate le dichiarazioni (siti web, altri canali di comunicazione, materiali di marketing, ecc.).

Le organizzazioni devono sottoporre le dichiarazioni a Regenagri per l'approvazione, fornendo registrazioni, documentazione e file grafici a sostegno. Le dichiarazioni che includono elementi relativi al prodotto, al contenuto o all'impatto devono essere approvate tramite un organismo di certificazione (CB) riconosciuto da Regenagri.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articoli 6 e 7: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 6 e 7: richiedono il monitoraggio e la verifica continui delle dichiarazioni; Articolo 8: requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.

3.2 Approvazione generale delle dichiarazioni di commercializzazione

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

Regenagri provvederà a verificare e approvare le dichiarazioni commerciali generali richieste dall'organizzazione autorizzata. L'approvazione sarà confermata per iscritto al richiedente da parte di Regenagri.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli
- Proposta di direttiva sulle indicazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: richiedono il monitoraggio e la verifica continui delle indicazioni; Articolo 8: requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle indicazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.

3.3 Utilizzo delle dichiarazioni di marketing

Una volta ottenuta l'approvazione scritta da parte di Regenagri, l'organizzazione autorizzata è autorizzata a utilizzare i claim di marketing generali esattamente come sono state originariamente presentate per l'approvazione.

3.4 Monitoraggio da parte di Regenagri C.i.C., controllo « » e procedura di due diligence di Regenagri

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: Obbligo di monitoraggio e verifica continui delle dichiarazioni; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: il monitoraggio regolare garantisce il rispetto costante della direttiva al fine di prevenire dichiarazioni ingannevoli.

4. Affermazioni generali di marketing - esempi

***Esempio 1** “La nostra azienda si impegna a promuovere pratiche agricole rigenerative. Entro il 2025, puntiamo a convertire l'80% della nostra catena di approvvigionamento a fonti certificate Regenagri, garantendo metodi agricoli sostenibili che migliorino la salute del suolo, riducano l'impronta di carbonio e valorizzino la biodiversità e le risorse naturali.”*

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

Esempio 2 «La nostra azienda si dedica alla cura del territorio. Entro il 2027, ci impegniamo a reperire il 90% delle nostre materie prime da aziende agricole certificate Regenagri. Questo impegno garantisce che i nostri prodotti siano realizzati utilizzando metodi che rigenerano il suolo, riducono la nostra impronta di carbonio e arricchiscono la biodiversità.»

Esempio 3 “Unitevi a noi nel nostro percorso verso un futuro più sostenibile. La nostra azienda si impegna a trasformare il 75% delle nostre operazioni secondo pratiche certificate Regenagri entro il 2026. Il nostro approccio si concentra sulla gestione sostenibile del territorio, sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sul sostegno agli ecosistemi da cui dipendiamo.”

Esempio 4 “La nostra azienda sta integrando la sostenibilità in ogni aspetto della nostra attività. Entro il 2028, puntiamo a realizzare l’85% dei nostri prodotti con materiali certificati Regenagri. La nostra iniziativa pone l’accento sulla conservazione delle risorse naturali, sul miglioramento della vitalità del suolo e sul sostegno alle comunità da cui provengono i nostri materiali.”

Esempio 5 “La nostra azienda sta rivoluzionando il modo in cui coltiviamo il nostro cibo. Ci impegniamo a convertire il 95% della nostra catena di approvvigionamento a fornitori certificati Regenagri entro il 2030, concentrandoci su pratiche che promuovono la rigenerazione del suolo, la conservazione dell’acqua e la biodiversità.”

Esempio 6 “Nella nostra azienda, uno dei nostri obiettivi è coltivare il cambiamento. Entro la fine di questo decennio, puntiamo a garantire che il 100% dei nostri partner agricoli sia certificato Regenagri. Questo impegno ci aiuterà a sostenere tecniche agricole che ripristinino l’ambiente e contribuiscano positivamente alla salute del nostro territorio.”

Esempio 7 «Acquistando (prodotto/coltura) certificato Regenagri, abbiamo aiutato (numero) agricoltori/aziende agricole della nostra catena di approvvigionamento ad adottare pratiche di agricoltura rigenerativa a partire dal (anno).»

Esempio 8 «Acquistando (prodotto/coltura) certificato Regenagri, promuoviamo l’agricoltura rigenerativa insieme ai titolari di certificati agricoli.»

Esempio 9 «Abbiamo acquistato (numero/quantità) di (prodotto/coltura) certificato Regenagri».

Esempio 10 «Acquistiamo caffè certificato Regenagri perché è prodotto utilizzando metodi agricoli che migliorano la salute del suolo, salvaguardano l’acqua e la biodiversità, oltre a migliorare le condizioni di vita delle comunità».

Esempio 11 «Il prodotto che rigenera la terra.»

Nota: Gli esempi sopra riportati hanno scopo illustrativo. Tutte le affermazioni devono essere comprovate da prove verificabili e approvate da Regenagri prima della loro diffusione al pubblico.

VIII. Definizione dei claim di impegno

1. Definizione dei claim di impegno

Le dichiarazioni di impegno comunicano gli obiettivi e le tempistiche per l'attuazione del programma Regenagri e/o l'approvvigionamento di prodotti Regenagri (obiettivi di adozione e consumo) e/o l'approvvigionamento da catene di fornitura certificate Regenagri.

Le dichiarazioni di impegno devono utilizzare un linguaggio orientato al futuro e basato su tappe fondamentali (ad esempio, «una tappa importante nel nostro percorso verso pratiche rigenerative») piuttosto che suggerire che le pratiche rigenerative siano già pienamente realizzate. Le dichiarazioni devono includere impegni chiari e con scadenze precise per il miglioramento delle operazioni dell'organizzazione e delle catene di approvvigionamento. Tutti i claim di impegno devono essere verificati da un organismo di certificazione indipendente approvato da Regenagri prima della pubblicazione.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825, articolo 6 – Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 4 e 5: Le dichiarazioni devono essere verificabili e comprovate da prove. Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: Un monitoraggio regolare garantisce il rispetto costante della direttiva per prevenire dichiarazioni ingannevoli; 4: Requisiti in materia di pubblicità ingannevole.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), articolo 3 – Divieto di dichiarazioni fuorvianti.

2. Panoramica dei requisiti

2.1 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Un'organizzazione che intenda formulare dichiarazioni di impegno deve disporre di un contratto di licenza attivo con Regenagri.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori), articolo 6 – Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche, articolo 8 – Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; articolo 10 – Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa, articoli 3 e 4 – Garantire che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e articolo 7 – Richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.

2.2 Requisiti Regenagri per le dichiarazioni - Le Definizione dei claim di impegno devono essere formulate con diligenza e trasparenza, in conformità con gli obiettivi pertinenti fissati per il settore agricolo e le sue catene di approvvigionamento. Gli obiettivi e gli impegni devono basarsi su una serie di criteri elencati nei Requisiti Regenagri per le dichiarazioni. Gli obiettivi devono allinearsi al livello di decarbonizzazione necessario per limitare l'aumento delle temperature globali a un massimo di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, in linea con l'Accordo di Parigi. Ciò comporta solitamente il raggiungimento delle emissioni nette pari a zero entro il 2050 al più tardi. L'attuazione degli obiettivi deve essere affrontata secondo due percorsi: le dichiarazioni relative al percorso settoriale e a quello delle materie prime devono essere specifiche e dettagliate per evitare ambiguità. Tali dichiarazioni possono essere riportate su una varietà di supporti, tra cui siti web, materiale di marketing e rapporti di sostenibilità.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 6 e 7: richiedono che le dichiarazioni siano chiare, accurate e comprovate per evitare di indurre in errore i consumatori. Articolo 3: Le dichiarazioni devono essere specifiche e basate su prove scientifiche; Articolo 5, paragrafo 2: Qualora la dichiarazione ambientale esplicita sia correlata alle future prestazioni ambientali di un prodotto o di un operatore, essa deve includere un impegno con scadenze precise per il miglioramento all'interno delle proprie operazioni e delle catene del valore; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi degli operatori commerciali; Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 9: Requisiti informativi.

- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.

2.3 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Le dichiarazioni di impegno possono essere riportate su una vasta gamma di supporti, tra cui siti web, materiale di marketing e rapporti di sostenibilità.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 4 e 5: criteri per formulare dichiarazioni ambientali e di sostenibilità.

2.4 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Richiesta e approvazione per iscritto da parte dell'organismo di certificazione delle dichiarazioni di impegno prima del loro utilizzo.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ambientali – Articoli 6 e 7: le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articoli 4 e 5: requisiti specifici per la formulazione di dichiarazioni ambientali; Articolo 8: requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi degli operatori commerciali; Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 9: Requisiti informativi; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e conservazione dei dati; Articolo 10: Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

2.5 Requisiti relativi alle dichiarazioni di Regenagri - Utilizzo delle dichiarazioni di impegno approvate esattamente come presentate

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.

2.6 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Requisiti di rendicontazione

Le organizzazioni devono garantire che i progressi riportati in merito agli impegni siano accurati, vincolati a scadenze precise e coerenti con la verifica CB approvata da Regenagri.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: richiede il monitoraggio continuo, la verifica delle dichiarazioni e la responsabilità nella rendicontazione delle stesse.

2.7 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Le dichiarazioni climatiche basate su compensazioni che implicano neutralità o riduzione dell'impronta (ad es. «clima neutro», «certificato CO₂-neutro») sono vietate se basate su compensazioni al di fuori della catena del valore del prodotto. Se un impegno si basa in parte su compensazioni (come definite nello Standard sul carbonio di Regenagri e nello Standard sull'insetting di Regenagri), la componente di compensazione deve essere dichiarata separatamente in termini percentuali ed esclusa dai dati effettivi di riduzione o di insetting.”

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate.

2.8 Requisiti relativi alle dichiarazioni Regenagri - Le dichiarazioni di impegno devono includere, a seconda dei casi, i dati di riferimento, l'anno di riferimento, la metodologia, il piano di attuazione e la cadenza di monitoraggio. La dimostrazione pubblica deve indicare chiaramente se la dichiarazione riguarda l'intera organizzazione, la gamma di prodotti o parti specifiche; la metodologia utilizzata, comprese le fonti dei dati e le esclusioni significative; nonché il periodo di validità e la data della verifica sottostante.”

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) – Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 4 e 5: Requisiti specifici per l'effusione di dichiarazioni ambientali; Articolo 10: Verifica e certificazione della documentazione a sostegno e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.

3. Procedura di richiesta e approvazione

3.1 Richiesta di approvazione delle Definizione dei claim di impegno

Un'organizzazione che intenda formulare dichiarazioni di impegno deve presentare a Regenagri la propria richiesta, corredata di registrazioni e documentazione di supporto, indicando la dichiarazione esatta che l'organizzazione intende formulare, compresi i file grafici. La richiesta deve includere prove che dimostrino che la dichiarazione di impegno è conforme alla legislazione UE applicabile, compresa la Direttiva (UE) 2024/825, la proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche. L'organizzazione dovrà inoltre specificare chiaramente come e dove verranno presentate le dichiarazioni (siti web, altri canali di comunicazione, materiale di marketing, ecc.).

Le domande devono includere registrazioni e documentazione di supporto, quali file grafici, certificati di ambito Regenagri e certificati di transazione (se applicabile). Le prove devono dimostrare la conformità alle normative UE applicabili. Le organizzazioni devono indicare dove e come saranno comunicate le dichiarazioni (siti web, materiali di marketing, rapporti di sostenibilità, ecc.).

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articolo 4: Requisiti specifici per l'utilizzo di dichiarazioni ambientali; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: garantisce che la pubblicità sia stata verificata in termini di accuratezza e non sia ingannevole
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 9: Requisiti informativi; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e conservazione dei dati; Articolo 10: Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

3.2 Approvazione delle dichiarazioni di impegno

Regenagri verifica e approva le dichiarazioni generali di commercializzazione richieste dall'organizzazione. L'approvazione viene confermata per iscritto al richiedente da parte di Regenagri.

Qualsiasi modifica a una dichiarazione di impegno dovrà essere comunicata per iscritto a Regenagri prima dell'uso pubblico. La rivalutazione e la riapprovazione saranno condotte da un organismo di certificazione (CB) approvato da Regenagri almeno ogni 3 anni, anche se non si sono verificati cambiamenti.”

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) – Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e tenuta dei registri; Articolo 10: Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

3.3 Utilizzo delle dichiarazioni di impegno

Una volta ottenuta l'approvazione scritta da parte di Regenagri, l'organizzazione è autorizzata a utilizzare le dichiarazioni di impegno esattamente come sono state originariamente presentate per l'approvazione. Qualsiasi modifica alla dichiarazione precedentemente approvata deve essere approvata da Regenagri prima dell'utilizzo.

3.4 Monitoraggio Regenagri, controllo dell' e e procedura di due diligence di Regenagri.

Regenagri si riserva il diritto di monitorare tutti i claim di impegno approvati e di richiedere aggiornamenti o modifiche, ove necessario, per garantire l'accuratezza e la conformità. La relazione annuale sullo stato di avanzamento dovrà essere esaminata da un organismo di certificazione (CB) approvato da Regenagri, con una verifica completa ogni 3 anni.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantirne la fondatezza; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 10 - Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

4. Esempi di messaggi e dichiarazioni

Esempio 1 *“La nostra azienda si impegna a promuovere pratiche di agricoltura rigenerativa. Entro il 2025, puntiamo a convertire l’80% della nostra catena di approvvigionamento a fonti certificate Regenagri, garantendo metodi agricoli sostenibili che migliorino la salute del suolo, riducano l’impronta di carbonio e valorizzino la biodiversità e le risorse naturali.”*

Esempio 2 *«La nostra azienda si dedica alla cura del territorio. Entro il 2027, puntiamo a reperire il 90% delle nostre materie prime da aziende agricole certificate Regenagri. Questo impegno garantisce che i nostri prodotti siano realizzati con metodi che rigenerano il suolo, riducono la nostra impronta di carbonio e arricchiscono la biodiversità.»*

Esempio 3 *“Unitevi a noi nel nostro percorso verso un futuro più sostenibile. La nostra azienda si impegna a convertire il 75% delle nostre operazioni a pratiche certificate Regenagri entro il 2026. Il nostro approccio si concentra sulla gestione sostenibile del territorio, sulla riduzione dei gas serra e sul sostegno agli ecosistemi da cui dipendiamo.”*

Esempio 4 *“La nostra azienda sta integrando la sostenibilità in ogni aspetto della nostra attività. Entro il 2028, puntiamo a realizzare l’85% dei nostri prodotti con materiali certificati Regenagri. La nostra iniziativa pone l’accento sulla conservazione delle risorse naturali, sul miglioramento della vitalità del suolo e sul sostegno alle comunità da cui provengono i nostri materiali.”*

Esempio 5 *«La nostra azienda sta rivoluzionando il modo in cui coltiviamo il nostro cibo. Ci impegniamo a convertire il 95% della nostra catena di approvvigionamento a fornitori certificati Regenagri entro il 2030, concentrandoci su pratiche che promuovono la rigenerazione del suolo, la conservazione dell’acqua e la biodiversità».*

Esempio 6 *“Nella nostra azienda, uno dei nostri obiettivi è coltivare il cambiamento. Entro la fine di questo decennio, puntiamo a garantire che il 100% dei nostri partner agricoli sia certificato Regenagri. Questo impegno ci aiuterà a sostenere tecniche agricole che ripristinino l’ambiente e contribuiscano positivamente alla salute del nostro territorio.”*

Esempio 7 *«Entro il 2025 puntiamo ad avere l’80% dei nostri materiali certificati Regenagri».*

Esempio 8 *«La nostra azienda ha lanciato un programma globale di agricoltura rigenerativa per offrire cotone tracciabile e coltivato in modo sostenibile. Il programma, che prevede la certificazione Regenagri per tutto il cotone di provenienza diretta dalla Costa d’Avorio e da specifiche aree degli Stati Uniti, mira ad espandersi in Australia e in Brasile entro lo stesso anno (2024). Questa iniziativa sostiene l’impegno verso pratiche rigenerative che migliorano la salute del suolo, la biodiversità e la gestione delle risorse idriche, riducendo al contempo le emissioni di gas serra».*

Esempio 9 «La nostra azienda è orgogliosa di annunciare l'obiettivo di ottenere la certificazione Regenagri entro il 2025 per la nostra intera linea di prodotti in cotone biologico. Questo impegno riflette la nostra dedizione al miglioramento della salute del suolo, all'aumento della biodiversità e alla riduzione della nostra impronta di carbonio in tutte le nostre attività.»

Esempio 10 «La nostra azienda è determinata a trasformare il 30% della nostra catena di approvvigionamento per soddisfare gli standard Regenagri entro il 2027. Questa transizione comporterà la collaborazione con i nostri fornitori per adottare pratiche agricole sostenibili che migliorino la resilienza e la produttività del terreno».

Esempio 11 “Entro il 2028 garantiremo che tutti gli ingredienti da noi acquistati provengano da aziende agricole certificate Regenagri. Questa iniziativa fa parte della nostra strategia più ampia volta a sostenere l'agricoltura sostenibile e a offrire ai nostri clienti prodotti che non siano solo di alta qualità, ma anche rispettosi dell'ambiente.”

Esempio 12 “La salute del suolo è importante per [azienda/marchio]. Ecco perché ci impegniamo a raggiungere entro (anno) una quota del (obiettivo%) del nostro (prodotto/coltura) proveniente da fonti certificate Regenagri.”

Esempio 13 «Approvvigionandoci di (percentuale obiettivo) di (prodotto/coltura) certificato Regenagri entro il (anno), ci impegniamo a promuovere pratiche agricole rigenerative che migliorino la salute del suolo.»

Nota: tutti gli esempi sono puramente illustrativi. Le Definizione dei claim di impegno devono essere comprovate da prove chiare e verificabili e approvate da Regenagri prima della loro diffusione al pubblico. Le dichiarazioni devono inoltre essere coerenti con le pratiche approvate in materia di rendicontazione e monitoraggio.

IX. Claim relativi ai prodotti

I claim relativi ai prodotti vengono utilizzati per comunicare la certificazione Regenagri di prodotti e/o organizzazioni, oppure il contenuto Regenagri presente nei prodotti.

Regenagri riconosce due tipi di Claim relativi ai prodotti: dichiarazioni sul contenuto e dichiarazioni di certificazione.

Le dichiarazioni relative alla certificazione possono essere riportate sul prodotto stesso o al di fuori di esso. Sui prodotti, le dichiarazioni relative alla certificazione sono riportate sulla confezione o sui prodotti stessi. Le dichiarazioni relative alla certificazione al di fuori del prodotto sono riportate nel materiale di marketing, nel materiale di vendita, nell'e-commerce e in materiali simili, laddove venga fatta una dichiarazione specifica sullo stato di certificazione dei prodotti.

Le dichiarazioni relative al contenuto indicano la percentuale specifica di materiale certificato Regenagri presente in un prodotto. Le dichiarazioni relative alla certificazione indicano lo stato di certificazione di un'organizzazione o di un prodotto. Le dichiarazioni non devono esagerare il contenuto Regenagri né implicare la certificazione completa del prodotto qualora siano certificati solo alcuni componenti. Tutti i claim relativi ai prodotti devono essere approvati per iscritto da un organismo di certificazione (CB) riconosciuto da Regenagri prima di essere rese pubbliche.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 3, 4 e 5: Requisiti specifici per l'utilizzo di dichiarazioni ambientali; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti.

1. Definizioni dei Claim relativi ai prodotti

- **Dichiarazioni relative al contenuto** – dichiarazioni volte a comunicare il contenuto Regenagri presente nei prodotti.

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

- **Dichiarazioni relative alla certificazione dei prodotti** – dichiarazioni che comunicano lo stato di certificazione di un'organizzazione, dei prodotti e dei materiali inclusi nel Certificato Regenagri Scope. Le dichiarazioni comunicano l'attuazione del programma Regenagri e/o l'approvvigionamento di prodotti Regenagri e/o l'approvvigionamento da catene di fornitura certificate Regenagri.

2. Panoramica dei requisiti

2.1 Requisiti Regenagri per i claim sui prodotti - Un'organizzazione della filiera che intenda rilasciare dichiarazioni sui propri prodotti deve disporre di una certificazione Regenagri attiva e di un Accordo di Licenza con Regenagri C.i.C. Le organizzazioni della filiera che svolgono attività di produzione, trasformazione o commercio e che intendono rilasciare dichiarazioni di certificazione sui prodotti devono essere in possesso di un certificato Regenagri attivo. I titolari di marchi e i rivenditori non sono tenuti a essere certificati per rilasciare tali dichiarazioni. I titolari di marchi e i rivenditori devono tuttavia disporre di un accordo di licenza in vigore con Regenagri. I marchi con attività di produzione devono essere certificati al fine di produrre e dichiarare prodotti certificati Regenagri. Tutti i claim relativi ai prodotti devono essere conformi alla Direttiva (UE) 2024/825, la proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche, in materia di due diligence, etichettatura ambientale e requisiti di comprova.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: Requisiti in materia di pubblicità ingannevole.

2.2 RegenagriCS, standard Regenagri CoC e requisiti Regenagri per le dichiarazioni - Il prodotto deve contenere una percentuale specifica di contenuto Regenagri secondo i requisiti dello standard Regenagri Content e dello standard Regenagri CoC.

Nella dichiarazione relativa al contenuto deve essere chiaramente indicata almeno la percentuale minima di contenuto. Sono severamente vietate le dichiarazioni relative al contenuto che suggeriscano una percentuale di contenuto Regenagri superiore a quella effettivamente presente. Le dichiarazioni relative al contenuto non devono suggerire che l'intero prodotto sia certificato Regenagri se solo alcuni componenti o materiali sono certificati. I prodotti certificati Regenagri possono essere dichiarati tali solo se soddisfano i requisiti previsti dallo Standard sul Contenuto Regenagri e dagli standard CoC Regenagri.

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

I prodotti dichiarati come certificati Regenagri devono rientrare nell'ambito della certificazione Regenagri ed essere coperti da certificati di transazione.

Solo i prodotti che soddisfano la soglia percentuale richiesta (come specificato negli standard CoC specifici per prodotto) e che rientrano nell'ambito di applicazione della certificazione Regenagri attiva possono essere dichiarati con riferimento alla certificazione Regenagri.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 3 e 4: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articoli 5 e 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Elenco dei prodotti vietati. Articolo 4 - Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 9: Requisiti informativi; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e tenuta dei registri.

2.3 RegenagriCS, standard Regenagri CoC e requisiti Regenagri in materia di dichiarazioni - Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere comprovate da un certificato di transazione Regenagri (che confermi il contenuto dei materiali Regenagri).

Un certificato di transazione, rilasciato per una o più spedizioni di prodotti, conferma il contenuto specifico dei materiali certificati Regenagri presenti nei prodotti spediti. Il venditore di prodotti certificati Regenagri è tenuto a fornire all'acquirente i certificati di transazione relativi alle spedizioni di materiali certificati Regenagri. I certificati di transazione devono essere richiesti all'organismo di certificazione (CB) approvato. L'organismo di certificazione approvato rilascia i certificati di transazione previa verifica della domanda e della documentazione di supporto (certificati di ambito, registri di vendita, informazioni sui prodotti ecc.).

Tutte le Claim relativi ai prodotti devono essere supportate da certificati di transazione rilasciati da un organismo di certificazione (CB) approvato. Tali certificati forniscono prove verificabili del contenuto e dello stato di certificazione dei materiali inclusi nei prodotti oggetto della dichiarazione.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articolo 3: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articolo 8 – Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 9: Requisiti informativi; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e tenuta dei registri.

2.4 RegenagriCS, standard Regenagri CoC, Guida al logo Regenagri e Requisiti per le dichiarazioni Regenagri - Le dichiarazioni devono includere il logo di certificazione Regenagri (per le dichiarazioni relative alla certificazione dei prodotti) o il marchio Regenagri “[**Regenagri®**]” (per le dichiarazioni relative al contenuto) e devono soddisfare i requisiti stabiliti nella Guida al logo Regenagri e nei Requisiti per le dichiarazioni Regenagri. Le indicazioni relative al contenuto non possono includere il logo di certificazione Regenagri, ma possono utilizzare il marchio Regenagri [**Regenagri®**]. Le indicazioni relative al contenuto possono utilizzare il marchio [**Regenagri®**], ma non il logo di certificazione. Le indicazioni relative alla certificazione devono riportare il logo di certificazione Regenagri approvato. Qualsiasi utilizzo del logo o del marchio deve essere conforme alla Guida al logo Regenagri.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 4 e 5: Requisiti per formulare dichiarazioni ambientali comprovate e trasparenti; Articolo 3: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.

2.5 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere approvate per iscritto dall'organismo di certificazione (CB) prima di essere utilizzate.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ambientali – Articoli 6 e 7: le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articoli 4 e 5: requisiti specifici per l'utilizzo di dichiarazioni ambientali; Articolo 8: requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che l'accuratezza della pubblicità sia stata verificata e che essa non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 9: Requisiti informativi; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e tenuta dei registri.

2.6 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Utilizzo delle dichiarazioni sui contenuti approvate esattamente come presentate.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che l'accuratezza della pubblicità sia stata verificata e che essa non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 9: Requisiti informativi; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e tenuta dei registri.

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

2.7 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Le dichiarazioni relative al contenuto devono essere supportate da un Certificato di Transazione (TC) di Regenagri, che specifichi l'esatta percentuale di materiale certificato, l'unità di misura utilizzata (peso, volume, ecc.) ed eventuali esclusioni. La comprovazione pubblica deve essere fornita tramite codici QR, link web o altra documentazione accessibile per garantire trasparenza e verificabilità.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 3, 4 e 5: Requisiti specifici per l'utilizzo di dichiarazioni ambientali; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: garantisce che la pubblicità sia stata verificata in termini di accuratezza e non sia ingannevole.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 9: Requisiti informativi.

3. Procedura di richiesta e approvazione

3.1 Richiesta di approvazione delle indicazioni relative ai prodotti

Un'organizzazione che intenda utilizzare dichiarazioni relative ai propri prodotti deve presentare la propria richiesta, corredata di documentazione di supporto, indicando la dichiarazione esatta che intende utilizzare, compresi i file grafici, all'ente di certificazione (CB) e a Regenagri. L'organizzazione deve inoltre specificare chiaramente come e dove saranno presentate le dichiarazioni (siti web, prodotti, altri canali di comunicazione, materiale di marketing, ecc.).

Le domande devono includere la documentazione di supporto che illustri l'esatta dichiarazione, i file grafici, i certificati di ambito di applicazione e i certificati di transazione. Le organizzazioni devono indicare dove saranno comunicate le dichiarazioni (imballaggi, siti web, marketing, e-commerce, relazioni, ecc.). Tutte le dichiarazioni devono essere conformi alla Direttiva (UE) 2024/825, alla proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche e alle altre normative UE applicabili.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ambientali - Articoli 3, 4 e 5: Requisiti specifici per l'utilizzo di dichiarazioni ambientali; Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 9: Requisiti informativi. Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e conservazione dei dati.

3.2 Approvazione dei Claim relativi ai prodotti

L'organismo di certificazione (CB) deve verificare e approvare le dichiarazioni relative al prodotto richieste dall'organizzazione. Il CB deve confermare l'approvazione al richiedente per iscritto e garantire che le dichiarazioni relative al prodotto siano supportate da certificati di transazione.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e tenuta dei registri; Articolo 10: Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

3.3 Utilizzo di Claim relativi ai prodotti

Una volta ottenuta l'approvazione scritta da parte dell'organismo di certificazione (CB), l'organizzazione è autorizzata a utilizzare le dichiarazioni relative al contenuto esattamente come sono state originariamente presentate per l'approvazione.

3.4 Monitoraggio da parte di Regenagri, controllo e due diligence

Regenagri si riserva il diritto di monitorare i Claim relativi ai prodotti approvati. Potrebbero essere richiesti aggiornamenti o modifiche per garantire che le dichiarazioni rimangano accurate e conformi. È richiesta una verifica annuale ai fini della rendicontazione, con una nuova verifica completa ogni 3 anni.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 10 - Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

4. Esempi di claim relativi ai prodotti

Esempio 1 «Questo prodotto o **[nome del marchio]** è realizzato con il 30% di fibra di canapa Regenagri®».

Esempio 2 “Questo prodotto o **[nome del marchio]** contiene il 25% di cotone Regenagri® / [ingrediente certificato].”

Esempio 3: «**Il caffè [del marchio]** è certificato Regenagri ed è composto al 100% da caffè prodotto attraverso l'agricoltura rigenerativa».

Esempio 4: «**Il caffè [del marchio]** è prodotto al 100% tramite agricoltura rigenerativa da aziende agricole certificate Regenagri».

Esempio 5: «**Il caffè [del marchio]** è certificato Regenagri ed è prodotto con pratiche agricole rigenerative certificate Regenagri».

Esempio 6 “Questo prodotto è certificato Regenagri e realizzato con metodi agricoli rigenerativi che migliorano la salute del suolo, riducono le emissioni di gas serra, migliorano la qualità dell'acqua e rigenerano il terreno.”

Esempio 7 “Il % del (nome del materiale) contenuto in questo prodotto proviene da aziende agricole certificate Regenagri®.”

Esempio 8 “Grazie al conseguimento/al mantenimento della certificazione Regenagri, (numero) di (prodotto/linea di prodotti) contiene (prodotto) che sostiene l'agricoltura rigenerativa.”

Esempio 9 «Questo prodotto è realizzato attraverso pratiche agricole rigenerative certificate Regenagri.»

Esempio 10 «Questo prodotto è realizzato attraverso un'agricoltura rigenerativa che migliora la salute del suolo, riduce le emissioni di gas serra, migliora la qualità dell'acqua e rigenera il territorio.»

Nota: Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere comprovate da Certificati di Transazione (TC) emessi da organismi di certificazione (CB) approvati da Regenagri e devono essere approvate prima dell'uso pubblico. Le dichiarazioni devono essere coerenti con l'ambito di certificazione approvato e con eventuali rapporti di monitoraggio o di due diligence.

X. Richieste di risarcimento per danni da impatto

1. Definizione di dichiarazioni di impatto

Le dichiarazioni di impatto si riferiscono a Regenagri e vengono formulate da organizzazioni che intendono comunicare l'impatto ottenuto attraverso l'attuazione dei principi di Regenagri.

Le dichiarazioni di impatto comunicano gli effetti positivi o la riduzione degli impatti ambientali ottenuti grazie all'attuazione delle pratiche Regenagri. Le dichiarazioni devono indicare chiaramente l'unità funzionale, l'ambito di applicazione, la linea di base e la metodologia. Le dichiarazioni comparative devono utilizzare metodologie, confini di sistema e ipotesi coerenti e non devono implicare una superiorità ambientale generale al di là dell'ambito della dichiarazione.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 4 e 5: Requisiti per formulare dichiarazioni ambientali comprovate e trasparenti; Articolo 3: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 9: Requisiti informativi. Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e conservazione dei dati.

2. Panoramica dei requisiti

2.1 Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni e standard Regenagri Insetting -

Un'organizzazione che intenda formulare dichiarazioni di impatto deve disporre di un accordo di licenza attivo con Regenagri e deve garantire il rispetto di tutti i requisiti dello standard Regenagri Insetting .

Riferimento alla legislazione dell'UE:

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere soggette al controllo delle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale.

2.2. Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Le dichiarazioni comparative relative all'impatto devono:

- utilizzare unità funzionali, confini di sistema e metodologie coerenti;
- Essere comprovate utilizzando metodi di analisi del ciclo di vita (LCA) conformi alle norme ISO (ISO 14040/44) per le dichiarazioni a più fasi.
- Indicare chiaramente la linea di base/il riferimento, l'ambito di applicazione e la data di verifica.
- Non devono implicare una superiorità generale al di là dell'affermazione verificata.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 4 e 5: Requisiti per formulare dichiarazioni ambientali comprovate e trasparenti; Articolo 3: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.

2.3. Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni - Le dichiarazioni relative alle compensazioni o alla neutralità carbonica devono essere indicate separatamente e non incluse nei dati principali relativi alla riduzione, a meno che non siano chiaramente distinte. Sono vietate le dichiarazioni fuorvianti relative alla neutralità ambientale.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articolo 3: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate.

- 2.4. Requisiti relativi alle dichiarazioni di Regenagri** - Tutte le Claim relativi all' impatto devono essere comprovate utilizzando dati verificati provenienti da audit di organismi di certificazione (CB) approvati da Regenagri. La comprova deve includere l'unità funzionale, la metodologia, i riferimenti ISO, la linea di base, le fonti dei dati, le esclusioni, la data di verifica e la validità della dichiarazione.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 4 e 5: Requisiti per formulare dichiarazioni ambientali comprovate e trasparenti; Articolo 3: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articolo 3: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate.

- 2.5. Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni** - Le dichiarazioni di impatto sono valide per un massimo di 12 mesi. Le dichiarazioni che superano tale termine richiedono una nuova valutazione, una nuova verifica e un certificato di impatto aggiornato. Qualsiasi modifica sostanziale dei dati, dell'ambito di applicazione o della metodologia durante il periodo di validità comporta l'immediato ritiro o una nuova comprova.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 10 - Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

- 2.6. Requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni** - Le dichiarazioni di impatto devono essere specifiche per l'applicazione (un prodotto o un'attività nel loro

complesso, oppure una dichiarazione parziale); basate su prove scientifiche ampiamente riconosciute; dimostrate significative dal punto di vista del ciclo di vita; corredate di un'affermazione sulle prestazioni ambientali che includa tutti gli elementi che incidono sulle prestazioni; che vadano oltre l'equivalenza di quanto già imposto dalla normativa (locale); che dimostrino di evitare qualsiasi danno alle prestazioni ambientali o sociali al di fuori del proprio ambito di applicazione; e trasparenti su tutti i tipi di informazioni (primarie e secondarie) utilizzate per comprovare l'affermazione.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articolo 3: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articolo 4: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali esplicite comparative; Articolo 5: Comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articoli 6 e 7: Obbligo di dichiarazioni chiare, accurate e comprovate per evitare di indurre in errore i consumatori; Articolo 8 - Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.
- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: garantiscono che la pubblicità sia stata verificata in termini di accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi degli operatori commerciali; Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 9: Obblighi di informazione; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e conservazione dei dati; Articolo 10: Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

3. Richiesta e approvazione

3.1. Richiesta di approvazione delle Claim relativi ai prodotti

Le domande devono includere la documentazione di supporto che indichi l'esatta dichiarazione, i file grafici, i certificati di ambito e di impatto e i certificati di transazione (se applicabile). Le organizzazioni devono indicare dove saranno presentate le dichiarazioni (siti web, prodotti, marketing, relazioni).

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articolo 4: Comprovazione delle dichiarazioni ambientali comparative esplicite; Articolo 5: Comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite; Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprovazione e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

- Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articolo 3: garantisce che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 3: Divieto; Articolo 4: Obblighi degli operatori; Articolo 5: Obblighi dei commercianti; Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 9: Obblighi di informazione; Articolo 12: Istituzione e mantenimento di sistemi di due diligence, rendicontazione e conservazione dei dati; Articolo 10: Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

3.2. Approvazione delle dichiarazioni di impatto

L'approvazione da parte di Regenagri è subordinata alla verifica da parte di un organismo di certificazione (CB) riconosciuto da Regenagri. L'approvazione dovrà essere confermata per iscritto e corredata della documentazione pertinente (certificato di ambito, certificati di transazione/impatto).

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli.
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della fondatezza e della comunicazione delle dichiarazioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.

3.3. Utilizzo delle dichiarazioni di impatto

Una volta approvate, le dichiarazioni di impatto devono essere utilizzate esattamente come presentate. Regenagri si riserva il diritto di monitorare le dichiarazioni, richiedere aggiornamenti o revocarle qualora diventino obsolete o inesatte.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) - Articolo 6: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli; Articolo 7: Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli
- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli 6 e 7: Le dichiarazioni devono essere approvate dalle autorità competenti per garantire che siano comprovate; Articolo 10: Verifica e certificazione della comprova.

- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 8: Due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 9: Requisiti informativi; Articolo 10: Valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

3.4. Monitoraggio, controllo e due diligence di Regenagri

Regenagri si riserva il diritto di monitorare le dichiarazioni approvate relative ai prodotti. Potrebbero essere necessari aggiornamenti o modifiche per garantire che le dichiarazioni rimangano accurate e conformi. È richiesta una verifica annuale ai fini della rendicontazione, con una nuova verifica completa ogni 3 anni.

Riferimento alla normativa UE applicabile:

- Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche - Articoli 6 e 7: richiede il monitoraggio continuo, la verifica delle dichiarazioni e la responsabilità nella rendicontazione delle stesse.
- Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) - Articolo 8: due diligence per confermare l'origine non legata alla deforestazione; Articolo 10: valutazione e mitigazione dei rischi di deforestazione.

4. Dichiarazione di impatto – esempi

Esempio 1 *«Il caffè certificato Regenagri è stato prodotto con una riduzione media annua delle emissioni di gas serra pari a 5,34 tonnellate di CO₂ Eq per ettaro e 1,99 tonnellate di CO₂ Eq per tonnellata di caffè. La riduzione media annua totale delle emissioni di gas serra associata al caffè certificato in Brasile/[nome della regione] è pari a 242.089 tonnellate di CO₂ Eq (equivalenti a 242.089 unità di insetting di carbonio).»*

Esempio 2 *«Il caffè certificato Regenagri in Brasile/[nome della regione] è stato prodotto con una riduzione media del consumo idrico pari a 95.410 litri/ha, equivalente a 43.368 litri per tonnellata di caffè.»*

Esempio 3 *«Questo caffè è certificato Regenagri ed è stato prodotto con pratiche che hanno ridotto la sua impronta di carbonio del 30% e migliorato la salute del suolo.»*

Esempio 4: *“Il cotone certificato Regenagri è stato coltivato in Brasile senza irrigazione, con maggiore efficienza e utilizzando il 48% in meno di prodotti chimici rispetto al cotone convenzionale.”*

Esempio 5: *«Le nostre pratiche agricole rigenerative hanno aumentato la biodiversità microbica del suolo del 30% negli ultimi tre anni, portando a un miglioramento del ciclo dei nutrienti e alla riduzione delle malattie.»*

Esempio 6: *«Dopo aver adottato la coltivazione di copertura e la semina diretta, la capacità di ritenzione idrica del nostro suolo è migliorata del 25%, aumentando la resistenza alla siccità.»*

Esempio 7: *«L'introduzione del compost e della lavorazione ridotta del terreno ha determinato un aumento del 15% dei livelli di materia organica nel suolo nell'arco di tre anni, potenziando significativamente la fertilità del suolo».*

Esempio 8: *«La struttura del nostro suolo è migliorata nel giro di un anno, come dimostra una diminuzione del 40% della densità apparente nell'arco di quattro anni, a indicare una maggiore porosità e aerazione».*

Esempio 9: *«Le nostre pratiche Regenagri hanno aumentato la ricchezza di specie del suolo del 50%, migliorando la resilienza e la stabilità dell'ecosistema».*

Esempio 10: *«La realizzazione di siepi e colture di copertura ha creato nuovi habitat, determinando un aumento del 40% delle popolazioni di insetti utili e una maggiore biodiversità del suolo».*

Esempio 11: *«Acquistando (prodotto/coltura) certificato Regenagri, abbiamo sostenuto (numero) agricoltori/aziende agricole nella nostra catena di approvvigionamento nell'applicazione di pratiche di agricoltura rigenerativa a partire dall'anno (anno).»*

Nota: Tutti gli esempi sono puramente illustrativi. Le Claim relativi all' impatto effettivo devono essere supportate da dati e documenti verificati, approvati da Regenagri e allineati allo Standard di Insetting di Regenagri. Le dichiarazioni devono indicare chiaramente le unità di misura, l'ambito di applicazione, il periodo di tempo e la metodologia, ove applicabile.

XI. Panoramica degli standard e del sistema di certificazione Regenagri

Gli standard e i sistemi di certificazione Regenagri garantiscono la validità e l'accuratezza dei dati e delle dichiarazioni rese da organizzazioni autorizzate e certificate Regenagri, nonché da qualsiasi altra organizzazione idonea a formulare diversi tipi di dichiarazioni.

Le certificazioni e i servizi di verifica secondo gli standard Regenagri devono essere effettuati da organismi di certificazione accreditati. Gli organismi di certificazione devono essere accreditati secondo gli standard applicabili all'ambito dei servizi che forniscono (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ISO 17065, ISO 14064, ISO 14065).

Gli organismi di certificazione (CB) vengono approvati da Regenagri a seguito di una valutazione volta ad accertare, tra gli altri fattori, che il CB disponga delle competenze, delle capacità tecniche, dei sistemi di gestione e della capacità adeguati per fornire i servizi. È essenziale che i CB attuino un solido sistema di gestione, che includa processi di audit interni, azioni correttive, revisioni della direzione e miglioramento continuo. Ciò garantisce la conformità a norme quali la ISO/IEC 17021. Di conseguenza, l'ente di certificazione deve evitare e gestire efficacemente eventuali rischi di conflitto di interessi e garantire la credibilità dei servizi di certificazione. Gli enti di certificazione devono disporre di processi per la gestione delle competenze del proprio personale, inclusi i verificatori e i responsabili delle decisioni. Data la natura sensibile dei dati trattati, compresi i rapporti di verifica e la documentazione organizzativa, gli enti di certificazione devono adottare solide misure di sicurezza delle informazioni. Deve essere previsto un meccanismo formale per la gestione e la risoluzione dei claim e dei ricorsi da parte dei clienti o di altre parti. Tale sistema garantisce trasparenza ed equità. È inoltre richiesto un sistema di gestione dei rischi che comprenda l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi associati alle attività di certificazione, assicurando che l'organismo di certificazione possa operare efficacemente senza compromettere l'integrità del processo di certificazione. È comunque necessario un sistema di gestione degli audit per gestire le informazioni sui clienti, gli ambiti di certificazione, la pianificazione degli audit e lo stato della certificazione. Tutti questi aspetti sono soggetti a una valutazione condotta da Regenagri prima che un organismo di certificazione sia approvato e autorizzato a fornire servizi di certificazione secondo gli standard Regenagri.

1. Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) e relative disposizioni di Regenagri, nonché la Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa.

1.1 Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) – Articolo 1: Requisiti del sistema di certificazione e utilizzo di un’etichetta di sostenibilità corrispondente

I criteri dell’articolo sono allineati e garantiti dai requisiti incorporati nella procedura di definizione degli standard Regenagri, nella Teoria del Cambiamento di Regenagri e nella Politica di Regenagri in materia di pari opportunità e inclusività.

Disposizioni Regenagri:

- Gli standard Regenagri (Criteri Standard e CS) sono resi disponibili al pubblico sul sito web di Regenagri <https://Regenagri.org/standards-documents/>. Sono inoltre forniti documenti aggiuntivi quali metodologie, procedure e linee guida.
- La procedura di definizione degli standard di Regenagri prevede tutte le fasi e i requisiti necessari per lo sviluppo degli standard.
- I processi di elaborazione e aggiornamento delle norme prevedono la consultazione delle parti interessate. Il feedback delle parti interessate viene valutato periodicamente.
- Sono in vigore procedure di reclamo e/o di segnalazione di irregolarità a disposizione di qualsiasi parte interessata che abbia delle preoccupazioni. I canali per segnalare eventuali preoccupazioni vengono comunicati a tutte le parti interessate interne ed esterne e ogni segnalazione viene esaminata e tenuta in considerazione durante le revisioni, gli aggiornamenti o le modifiche degli standard.
- La Teoria del Cambiamento di Regenagri presenta inoltre la visione, la missione e le azioni di Regenagri relative alle parti interessate, mentre il documento «Monitoraggio, Valutazione e Apprendimento» di Regenagri fornisce una chiara spiegazione di come il feedback delle parti interessate venga valutato e preso in considerazione nel corso di qualsiasi sviluppo.
- Eventuali deviazioni o casi di non conformità rispetto ai criteri e agli standard Regenagri vengono gestiti in conformità con i requisiti previsti dai requisiti di audit e certificazione Regenagri, dalla metodologia di valutazione e dai requisiti di due diligence (che forniscono i requisiti procedurali sia per i produttori che per le aziende della filiera).

- Per le certificazioni della catena di approvvigionamento (CoC), gli standard applicabili (standard CS, CoC e requisiti relativi alle dichiarazioni) definiscono i requisiti per la certificazione e le dichiarazioni di certificazione. La certificazione richiede audit annuali effettuati da un organismo di certificazione (CB) di terze parti approvato per confermare la conformità.
- Prerequisito per la certificazione è l'adesione alla procedura di valutazione dei rischi e di verifica della due diligence di Regenagri. Le dichiarazioni devono essere approvate (o respinte/sospese/revocate) dall'ente di certificazione e/o da Regenagri (a seconda del tipo di dichiarazione).
- Gli standard Regenagri includono disposizioni che illustrano le azioni richieste in caso di Uso improprio dei claim, compresa la sospensione degli accordi di licenza.
- I requisiti relativi al monitoraggio della conformità sono disciplinati dai requisiti di garanzia Regenagri, dai requisiti di audit e certificazione Regenagri, dalle linee guida sulla procedura di attuazione dell'organismo di certificazione (CB), dai requisiti relativi alle dichiarazioni e dai requisiti di due diligence Regenagri.

1.2 Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori) – Articoli 5, 6 e 7 (articoli modificati della Direttiva 2005/29/CE): Divieto di pratiche commerciali sleali e ingannevoli

E

1.3 Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa - Articoli 3 e 4: garantire che la pubblicità sia stata verificata per quanto riguarda l'accuratezza e non sia ingannevole; e Articolo 7: richiede che qualsiasi confronto sia oggettivo e basato su caratteristiche verificabili e tipiche dei prodotti.

Disposizioni di Regenagri:

- Ogni organizzazione che intenda formulare un'affermazione deve soddisfare requisiti e criteri specifici, che variano a seconda del tipo di affermazione formulata.
- Le organizzazioni che intendono formulare dichiarazioni devono disporre di un accordo di licenza in vigore con Regenagri.
- Le Definizione dei claim di impegno e I claim di marketing generali devono essere formulate in conformità con i requisiti di Regenagri in materia di dichiarazioni, essere approvate da Regenagri prima dell'uso e prevedere una rendicontazione periodica sui progressi relativi alle dichiarazioni formulate. Una valutazione della dichiarazione nel

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

tempo (ad esempio, se l'impegno è stato raggiunto) deve far parte del monitoraggio annuale condotto da Regenagri.

- Le organizzazioni che intendono formulare Claim relativi ai prodotti devono essere in possesso di un certificato Scope attivo (il certificato Regenagri Farm e/o il certificato Regenagri CS).
- I marchi o i rivenditori che intendono formulare dichiarazioni non devono necessariamente essere certificati, ma devono disporre di un accordo di licenza in vigore. Le dichiarazioni dei marchi e dei rivenditori devono essere approvate da Regenagri prima dell'utilizzo.
- Per quanto riguarda le Claim relativi ai prodotti, oltre al certificato di ambito (Scope Certificate) è richiesto un certificato di transazione (Transaction Certificate) a sostegno di tali dichiarazioni. Sia il certificato di ambito () che il certificato di transazione (Transaction Certificate) sono rilasciati da un organismo di certificazione (CB) accreditato e approvato da Regenagri. Il certificato di transazione viene rilasciato dall'organismo di certificazione sulla base della verifica della documentazione e dei dati di supporto (documentazione relativa ad acquisti e vendite, certificati di ambito, documentazione di tracciabilità, ecc.).
- Tutte le organizzazioni in possesso della certificazione Regenagri sono soggette ad audit annuali da parte dell'ente di certificazione (CB) ; inoltre, rientrano nel monitoraggio, nel controllo e nel controllo di due diligence di Regenagri ai sensi dei requisiti di due diligence di Regenagri. Le organizzazioni devono soddisfare tutti i requisiti delle Sezioni B (Principi della certificazione RegenagriCS), C (Verifica dei prodotti coltivati in modo rigenerativo), D (Principi della catena di custodia) ed E (Certificati di transazione) di RegenagriCS, nonché tutti i requisiti applicabili relativi alla catena di custodia specifici per ciascun prodotto.
- Dichiarazioni di impatto: le dichiarazioni devono essere comprovate e non devono dare l'impressione di «greenwashing» (greenwashing); inoltre devono essere: specifiche per l'applicazione (un prodotto o un'attività nel loro complesso, oppure una dichiarazione parziale); basate su prove scientifiche ampiamente riconosciute; dimostrate significative dal punto di vista del ciclo di vita; complete – una dichiarazione di prestazione ambientale deve includere tutti gli elementi che influenzano la prestazione; che vadano oltre l'equivalenza di quanto già imposto dalla normativa (locale); dimostrate tali da evitare qualsiasi danno alle prestazioni ambientali o sociali al di fuori del proprio ambito di applicazione; trasparenti su tutti i tipi di informazioni (primarie e secondarie) utilizzate per comprovare la dichiarazione.

- Le Claim relativi all’impatto possono essere riportate su una vasta gamma di supporti, tra cui siti web, prodotti, materiale di marketing e rapporti di sostenibilità; Regenagri provvederà a verificarle.
- Un’organizzazione che intenda avanzare Claim relativi all’impatto ambientale deve essere in possesso di un contratto di licenza attivo con Regenagri e deve garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dallo standard Regenagri Insetting . “Uso improprio dei claim” illustrato in ciascun documento; Sezione 7. Certificato di transazione della Catena di Custodia (CoC), Punto B.2. Dichiarazioni e Sezione C – Verifica dei prodotti coltivati con metodi rigenerativi.
- La certificazione RegenagriCS non è obbligatoria per i titolari di marchi e/o i rivenditori. Tuttavia, se i titolari di marchi e/o i rivenditori intendono acquistare prodotti certificati Regenagri, devono stipulare un contratto di licenza in vigore con Regenagri e qualsiasi dichiarazione deve essere approvata da Regenagri su richiesta e prima di essere utilizzata.

2. Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche e relative disposizioni Regenagri

2.1 Proposta di direttiva sulle indicazioni ecologiche – Articoli da 3 a 6: Comprovazione delle indicazioni ambientali esplicite e comprovazione delle indicazioni ambientali esplicite comparative.

Disposizioni di Regenagri:

- Le organizzazioni che intendono formulare Claim relativi ai prodotti devono disporre di un accordo di licenza in corso di validità con Regenagri e di un certificato di ambito di applicazione attivo (un certificato di azienda agricola Regenagri se la certificazione è stata ottenuta in base ai criteri standard di Regenagri e/o un certificato Regenagri CS se la certificazione è stata ottenuta in base agli standard specifici per prodotto Regenagri CoC).
- I criteri standard Regenagri, unitamente ai requisiti di audit e certificazione Regenagri, stabiliscono che tutte le attività agricole svolte dall’organizzazione rientrino nell’ambito delle valutazioni e della certificazione, garantendo così che tutti gli aspetti ambientali siano coperti dalle valutazioni.
- I requisiti e i criteri per la valutazione degli aspetti ambientali e degli impatti ambientali sono descritti nella Metodologia di valutazione e nei requisiti di audit e certificazione Regenagri. La Metodologia di valutazione Regenagri e i requisiti di audit e certificazione Regenagri stabiliscono inoltre l’obbligo di miglioramento continuo.

- Oltre ai certificati di ambito, per poter dichiarare le caratteristiche dei prodotti sono necessari i certificati di transazione, che confermano il contenuto certificato dei prodotti venduti.
- Sia i certificati di ambito (Scope) che i certificati di transazione (Transaction Certificates) di sono rilasciati da un organismo di certificazione (CB) autorizzato. I certificati di transazione vengono rilasciati dal CB sulla base della verifica della documentazione e dei dati di supporto (documentazione di acquisto e vendita, certificati di ambito, documentazione di tracciabilità, ecc.).
- Tutte le organizzazioni in possesso della certificazione Regenagri sono soggette ad audit annuali da parte dell'organismo di certificazione (CB) ; inoltre, i certificati di ambito () sono soggetti al monitoraggio, al controllo e al controllo di due diligence da parte di Regenagri, in conformità con i requisiti di due diligence di Regenagri. Le organizzazioni devono soddisfare tutti i requisiti delle Sezioni B (Principi della certificazione RegenagriCS), C (Verifica dei prodotti coltivati in modo rigenerativo), D (Principi della catena di custodia) ed E (Certificati di transazione) della RegenagriCS, nonché tutti i requisiti applicabili relativi alla catena di custodia specifici per ciascun prodotto.
- La certificazione RegenagriCS non è obbligatoria per i titolari di marchi e/o i rivenditori. Tuttavia, se i titolari di marchi e/o i rivenditori intendono acquistare prodotti certificati Regenagri, devono disporre di un contratto di licenza attivo con Regenagri e qualsiasi dichiarazione deve essere approvata da Regenagri su richiesta e prima di essere utilizzata.
- Per quanto riguarda le Claim relativi all'impatto, Regenagri si impegna a evitare affermazioni non comprovate che possano dare l'impressione di greenwashing. Le dichiarazioni di impatto di Regenagri devono essere: specifiche per l'applicazione (un prodotto o un'attività nella loro interezza, oppure una dichiarazione parziale); basate su prove scientifiche ampiamente riconosciute; dimostrate significative dal punto di vista del ciclo di vita; complete – un'affermazione sulle prestazioni ambientali deve includere tutti gli elementi che influenzano tali prestazioni; che vadano oltre l'equivalenza di quanto già imposto dalla normativa (locale); dimostrate tali da evitare qualsiasi danno alle prestazioni ambientali o sociali al di fuori del proprio ambito di applicazione; trasparenti su tutti i tipi di informazioni (primarie e secondarie) utilizzate per comprovare l'affermazione.
- Le dichiarazioni di impatto possono essere riportate su una vasta gamma di supporti, tra cui siti web, prodotti, materiale di marketing e rapporti di sostenibilità; Regenagri verificherà la correttezza di tali dichiarazioni.

2.2 Proposta di direttiva sulle indicazioni ecologiche – Articoli da 7 a 8: Requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale.

Disposizioni Regenagri:

- I Criteri Standard Regenagri, RegenagriCS e gli standard CoC specifici per prodotto, insieme ai requisiti di audit e certificazione Regenagri, alla Metodologia di Valutazione Regenagri, ai Requisiti per le Dichiarazioni Regenagri e allo standard Regenagri Insetting definiscono i requisiti per la certificazione e le dichiarazioni di impatto.
- I criteri degli articoli 7 e 8 sono allineati e garantiti dai requisiti incorporati nella procedura di definizione degli standard Regenagri, nella Teoria del Cambiamento Regenagri e nella Politica di Regenagri sulle pari opportunità e l'inclusività.
- Gli standard Regenagri (Criteri Standard e CS) sono resi disponibili al pubblico sul sito web di Regenagri <https://Regenagri.org/standards-documents/>. Sul sito web di Regenagri è presente un elenco completo di tutte le metodologie, la documentazione, gli standard e le procedure, che vengono forniti a tutte le parti interessate su richiesta.
- La procedura di definizione degli standard Regenagri fornisce tutti i processi e i requisiti per lo sviluppo degli standard. I processi di sviluppo e aggiornamento degli standard prevedono la consultazione delle parti interessate. Successivamente, il feedback delle parti interessate viene valutato periodicamente. Sono in vigore procedure di reclamo e/o di segnalazione di irregolarità a disposizione di qualsiasi parte interessata che abbia delle preoccupazioni. I canali per segnalare eventuali preoccupazioni vengono comunicati a tutte le parti interessate interne ed esterne e qualsiasi preoccupazione viene esaminata e tenuta in considerazione durante le revisioni degli standard, gli aggiornamenti o le modifiche.
- La Teoria del Cambiamento di Regenagri presenta inoltre la visione, la missione e le azioni di Regenagri relative alle parti interessate, mentre il documento di monitoraggio, valutazione e apprendimento di Regenagri fornisce una chiara spiegazione su come il feedback delle parti interessate venga valutato e preso in considerazione nel corso di qualsiasi sviluppo.
- Eventuali scostamenti o casi di non conformità rispetto ai criteri e agli standard Regenagri vengono gestiti in conformità con i requisiti previsti dalle Linee Guida di Audit e Certificazione Regenagri, dalla metodologia di valutazione (compresi i requisiti per la sospensione o la revoca del certificato) e dai requisiti di Due Diligence (che stabiliscono le procedure da seguire sia per i produttori che per le aziende della filiera).
- Per le certificazioni della filiera (CoC), gli standard applicabili (standard CS, CoC e requisiti relativi alle dichiarazioni) definiscono i requisiti per la certificazione, i contenuti e la formulazione delle dichiarazioni di certificazione. La certificazione richiede audit annuali da parte di un organismo di certificazione (CB) di terze parti

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

accreditato e approvato da Regenagri per confermare la conformità. Il prerequisito per la certificazione è l'adesione alla procedura di valutazione dei rischi e di verifica della Due Diligence di Regenagri. Le dichiarazioni devono essere approvate (o respinte/sospese/revocate) dall'ente di certificazione e/o da Regenagri (a seconda del tipo di dichiarazione). In ogni standard è presente una sezione che illustra le azioni da intraprendere in caso di Uso improprio dei claim, compresa la sospensione degli accordi di licenza. La sezione «Uso improprio dei claim» presente in ciascun documento (all'inizio dei documenti) fornisce inoltre un quadro di riferimento in materia di conformità e delle azioni che Regenagri ha il diritto di intraprendere in caso di violazioni o scostamenti individuati.

- I requisiti relativi al monitoraggio della conformità sono disciplinati dai requisiti di garanzia Regenagri, dai requisiti di audit e certificazione Regenagri, dalle linee guida sulla procedura di attuazione del CB, dai requisiti relativi alle dichiarazioni e dai requisiti di due diligence di Regenagri.

2.3 Proposta di direttiva sulle dichiarazioni ecologiche – Articoli da 10 a 11: Verifica e certificazione

Disposizioni di Regenagri:

- I requisiti di Assurance delle certificazioni Regenagri stabiliscono i requisiti per le verifiche e le certificazioni. Tutti gli audit e i servizi di certificazione devono essere condotti da un organismo di certificazione (CB) accreditato e approvato da Regenagri.
- I requisiti di audit e certificazione Regenagri e le Procedure di attuazione degli organismi di certificazione (CB) stabiliscono i requisiti per i servizi di certificazione e per l'approvazione.
- Le procedure di attuazione degli organismi di certificazione (CB) prevedono l'erogazione di formazione al personale degli organismi di certificazione da parte di Regenagri. La formazione è un requisito obbligatorio per la qualificazione degli auditor e dei certificatori.

3. Regolamento (UE) 2023/111 (EUDR) e relative disposizioni del Regenagri

3.1 Regolamento (UE) 2023/111 (EUDR) - Articolo 3: Elenco dei prodotti vietati

Disposizioni Regenagri:

- I criteri di ammissibilità dello standard Regenagri stabiliscono i requisiti che i produttori devono soddisfare in merito alle date limite relative alla deforestazione e richiedono la conformità al regolamento 2023/111. I criteri richiedono prove di conformità (mappe delle aziende agricole, politiche di due diligence, ecc.) che devono essere verificate dall'organismo di certificazione (CB) durante gli audit periodici di certificazione e sorveglianza.
- Le organizzazioni certificate secondo gli standard Regenagri CoC devono essere conformi al RegenagriCS (Sezione B, punto B1.6; e Sezione C, punti C1.2 e C.3 – Requisiti relativi alla politica di due diligence) e allo standard Regenagri CoC specifico per il prodotto (Sezione «Acquisti, ricevimento delle merci e vendita dei prodotti certificati Regenagri»).

3.2 Regolamento (UE) 2023/111 (EUDR) - Articoli da 4 a 12: Obblighi degli operatori e dei commercianti, due diligence e requisiti informativi, valutazione e mitigazione dei rischi; e rendicontazione.

Disposizioni Regenagri:

- La conformità ai requisiti dell'EUDR è garantita dai requisiti di audit e certificazione di Regenagri (Sezione “Procedura di audit, preparazione dell’audit, audit in azienda, completamento dell’audit e verifica dei dati, rendicontazione finale dei dati sulla piattaforma Regenagri, monitoraggio e miglioramento continuo”) e dalle linee guida della Procedura di attuazione dell’organismo di certificazione (CB) di Regenagri.
- Le organizzazioni certificate secondo gli standard Regenagri CoC devono essere conformi a RegenagriCS (Sezione B, punto B1.6; e Sezione C, punti C1.2 e C.3 – Requisiti della politica di due diligence), allo standard Regenagri CoC specifico per il prodotto (Sezione: acquisti, ricevimento merci e vendita di prodotti certificati Regenagri) e alla procedura di due diligence che definisce i requisiti per la verifica.
- Regenagri si impegna a garantire la conformità ai requisiti dell'EUDR. Le procedure di due diligence di Regenagri richiedono una valutazione dei rischi del progetto proposto o autorizzato. Tale valutazione deve essere condotta in base al livello di rischio del progetto al fine di verificare la conformità ai criteri di ammissibilità e ai requisiti

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

stabiliti nelle procedure di due diligence di Regenagri. La valutazione dei rischi richiesta dalle procedure di due diligence di Regenagri deve essere effettuata in aggiunta all'audit di certificazione e di sorveglianza.

Riferimenti

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla comprova e la comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite (Direttiva sulle dichiarazioni ambientali).

Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo dei consumatori nella transizione verde attraverso una migliore protezione contro le pratiche sleali e una migliore informazione.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa.

Metodologia di valutazione di Regenagri

Requisiti di garanzia di Regenagri

Standard Regenagri sulla catena di custodia – Settore alimentare

Standard Regenagri sulla catena di custodia – Settore tessile

Standard Regenagri sul contenuto

Requisiti di dichiarazione Regenagri

Procedura di due diligence Regenagri

Standard di insetting Regenagri

Requisiti di audit e certificazione Regenagri

Linee guida sulla procedura di attuazione di Regenagri per gli organismi di certificazione

Guida al logo Regenagri

Regenagri CiC • 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS, Londra (Regno Unito)

Numero di registrazione della società 14596676 • Partita IVA 437943267

info@Regenagri.org • +44 (0)203 393 3051

Criteri standard Regenagri

Procedura di definizione dello standard Regenagri

Teoria del cambiamento di Regenagri

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo all'immissione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati beni e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE), 2023.



Start regenerating your business

www.regenagri.org

©2025 regenagri

All rights reserved. Any use or
distribution of these materials
without express authorization of
regenagri is strictly prohibited